Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 19 luglio 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **320**.

Erezione in ente morale dell'Associazione del sanatorio universitario italiano, con sede in Roma.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità, l'Associazione del sanatorio universitario italiano (A.S.U.I.) con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 535, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e successivi decreti di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Vista la nota in data 10 gennaio 1972 con la quale il dott. Franco Maestrini, membro del predetto consiglio in qualità di rappresentante del personale dipendente dall'istituto, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, perchè nominato vice direttore generale dell'istituto medesimo;

Vista la nota n. 6045 del 15 aprile 1972 con la quale il precitato istituto ha comunicato che il personale dipendente, mediante elezioni suppletive svoltesi il

28 marzo 1972, ha designato il dott. Tommaso Maucione quale proprio rappresentante nel predetto consiglio in sostituzione del dott. Franco Maestrini;

Ritenuta la necessità di procedere alla predetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Tommaso Maucione è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del personale dipendente dall'istituto ed in sostituzione del dott. Franco Maestrini, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 323

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), approvato con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 marzo 1969, 16 maggio 1969 e 14 ottobre 1971, dall'assemblea dei soci della cennata Cassa in data 11 dicembre 1971 nonchè dal presidente della stessa in data 24 febbraio 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE SCOPO PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Orvieto venne fondata da quaranta privati cittadini con rescritto pontificio del 17 novembre 1852 e riconosciuta con decreto reale del 17 dicembre 1863.

Ha sede legale in Orvieto e fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni di valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemlea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23.
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 70 nè minore di 50.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. In questo caso la proposta dovrà pervenire alla presidenza della Cassa almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 7, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto del numero dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8 e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto del numero dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno il decimo del numero dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di 7 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

I presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, n. 5 componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alla adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè dei servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale di qualsiasi importo e durata;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 3 membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio;. in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio nel proprio seno.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazioni delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti e sono confermabili e rieleggibili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa.

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domanda di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, vendere i titoli di proprietà o costituirli in pegno di anticipazioni passive, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi, o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto, di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o dalle deliberazioni adottate dagli enti di volta in volta in conformità delle disposizioni legislative in vigore e regolarmente approvate dagli organi tutori degli enti stessi, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli artt. 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere allo organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48, verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dall'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato. I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 58.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO TREDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 59.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed ai consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con la osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 60.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO QUATTORDICESIMO

BILANCIO

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 63.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9106)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 30 « Binasco-Vermezzo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Milano in data 8 febbraio 1972, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 30 « Binasco-Vermezzo » di chilometri 15,360;

Vista la relazione del genio civile di Milano in data 28 febbraio 1972, n. 2671;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 30 « Binasco-Vermezzo », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco. contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9157)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Sassari-Fertilia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per il secondo tratto della « Sassari-Fertilia » di km. 9,833;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Sassari in data 9 marzo 1972;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del consorzio per il nucleo industriale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Sassari-Fertilia » 2° tratto del chilometro 9,833, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate (continua e discontinua), in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

(9156) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Declassificazione tra le comunali di due tratti di strade provinciali e classificazione fra le provinciali della variante di collegamento tra le due predette provinciali in comune di Langhirano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 4 giugno 1971, n. 5/134, con il quale la provincia di Parma ha deliberato di chiedere a seguito della costruzione di una variante la declassificazione dalle provinciali e la classificazione tra le comunali del comune di Langhirano del tratto della strada provinciale di Langhirano compreso tra le progressive km. 19 + 860 (Molino del Piano) e la progressiva km. 25 + 500 (piazza Corridoni) e del tratto della strada provinciale di Corniglio compresa fra la progressiva km. 0 + 000 (piazza Corridoni) e la progressiva km. 1 + 097 (bivio per Risno);

Ritenuto che occorre altresì esaminare se la variante di cui sopra possa entrare a far parte delle provinciali;

Visto il voto del 15 febbraio 1972, n. 1890/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che possano essere accolte le proposte di declassificazione e che siano da riconoscere alla variante in parola i requisiti di provinciale;

Ritenuto, quindi, che i due tratti anzidetti possono essere declassificati da provinciali e classificati tra le comunali e che la variante in questione può essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

I tratti stradali di cui alle premesse sono declassificati da provinciali e classificati tra le comunali del comune di Langhirano.

Art. 2.

La variante di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

(9184) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Modifiche al decreto ministeriale 15 giugno 1971, recante norme sul trasporto degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971 recante norme sul trasporto degli alimenti surgelati;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 in premessa è così modificato:

Lettera *a*): adeguatamente muniti di una protezione coibente onde consentire il mantenimento delle condizioni sopra indicate per tutta la durata del trasporto;

Lettera *b*): muniti di un apposito generatore di freddo e di strumenti indicatori della temperatura all'interno del cassone, leggibili dall'esterno.

Art. 2.

L'art. 5 dello stesso decreto ministeriale 15 giugno 1971 è così modificato:

I veicoli di cui all'art. 4 adibiti al trasporto dei prodotti alimentari surgelati sono soggetti a preventiva autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione viene rilasciata dal medico o dal veterinario provinciale su richiesta degli interessati.

Art. 3.

L'art. 7 del decreto ministeriale suddetto in data 15 giugno 1971 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mezzi di trasporto provenienti dall'estero.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

(9234)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Modifica del decreto ministeriale 12 aprile 1969 sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio »;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della precitata legge;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 559, concernente la modifica dell'art. 5, lettera *d*), della suddetta legge n. 316;

Considerata la necessità di adeguare, in relazione alla precitata legge n. 559, la norma regolamentare di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del suddetto decreto;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi;

Decreta:

L'art. 2, lettera g), del decreto ministeriale 12 aprile 1969 è sostituito dal seguente:

g) « titolo di studio o idonea certificazione scolastica da cui risulti che l'interessato ha assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare. I cittadini degli Stati della C.E.E. e di altri Stati esteri residenti nel territorio della Repubblica italiana debbono allegare l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente — per tipo e durata degli studi — a quello richiesto per i cittadini italiani ».

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(9235)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Disciplina riguardante l'imbarco o l'installazione, nei porti dello Stato, di dotazioni a bordo di navi in esercizio italiane o straniere di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, riguardante la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente la modifica e l'aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della citata legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;

Visto l'art. 102, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista in detta norma di legge al fine di facilitare le operazioni per l'imbarco o l'installazione di dotazioni da effettuarsi a bordo delle navi di cui al suindicato articolo 102, primo comma, ad opera di cantieri od altri assuntori specializzati;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione recata dall'art. 102, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente l'imbarco o l'installazione di dotazioni a bordo di navi in esercizio italiane o straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, si applica anche quando tali operazioni avvengano con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati, purchè le dotazioni anzidette risultino direttamente acquistate dall'armatore o dal proprietario della nave a cui sono destinate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(9183)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Nomina dei componenti il collegio dei sindaci della Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1928, n. 1350, istitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate con regio decreto-legge 8 dicembre 1928, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto l'art. 45 del vigente statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, relativo alla composizione e alla modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Considerato che gli attuali componenti il collegio in parola sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Sindaci effettivi:

Fodale dott. Michele, designato dal Ministero del tesoro, che assume la presidenza del collegio;

Maggi dott. Remo, designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ferrini dott. Mario, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sindaci supplenti:

Menchi dott. Franco, designato dal Ministero del tesoro;

Potente dott. Filippo, designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vinci dott. Antonino, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I predetti, in conformità alle norme statutarie, dureranno in carica quattro anni con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9118)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la ripresa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione del consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1969, con il quale il prof. Gaetano Stammati è stato nominato, tra gli altri, membro del consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il quadriennio 1969-1972;

Considerato che il prof. Stammati, chiamato ad altro incarico, ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione del consorzio medesimo;

Ritenuto che, in accoglimento di tali dimissioni, occorre provvedere alla sostituzione del prof. Stammati;

Decreta:

L'avv. Mauro Pennacchio è nominato membro del consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica, insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto in data 11 aprile 1969, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9119)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6962, in data 9 febbraio 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie;

Vista la nota n. 179 del 15 aprile 1972 con la quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Puglie ha comunicato che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ha designato il sostituto avvocato dello Stato dott. Vito Rotunno in sostituzione del sostituto avvocato generale dello Stato dott. Mario Imponente, trasferito in altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Vito Rotunno, sostituto avvocato dello Stato, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie in sostituzione dell'avv. Mario Imponente, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6869, in data 3 giugno 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana;

Vista la nota n. 13433 del 5 maggio 1972 con la quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana ha comunicato che il presidente della corte d'appello di Firenze ha designato il dott. Lucio Lucentini, presidente di sezione presso la citata corte d'appello, in sostituzione del dott. Mario Cascella trasferito ad altra sede;

Vista la nota n. 7302 del 27 marzo 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze ha comunicato che la U.I.L., per esi-

genze organizzative, ha designato quale proprio rappresentante il sig. Piero Pieroni in sostituzione del signor Silio Bencini;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Lucio Lucentini, presidente di sezione della corte d'appello di Firenze, ed il sig. Piero Pieroni rappresentante degli assegnatari designato dalla U.I.L., sono nominati rispettivamente presidente e membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana, in sostituzione rispettivamente del dott. Mario Cascella e del sig. Silio Bencini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9159)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Modifica del decreto ministeriale 8 marzo 1972 relativo alla iscrizione della varietà di avena « Montagnana » nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà, tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la varietà di avena « Montagnana »;

Considerato che, la predetta varietà di avena è stata erroneamente inclusa tra le varietà di foraggere graminacee anzichè fra quelle cerealicole;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 8 marzo 1972;

Decreta:

La varietà di avena « Montagnana », di cui al n. 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 marzo 1972, deve intendersi compresa fra le varietà cerealicole anzichè fra quelle di foraggere graminacee.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1972.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971 e 9 maggio 1972, contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche al fine di aggiornare l'elenco allegato al citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 già menzionato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse è modificato come segue:

TITOLO III

TENSIOATTIVI

La voce « Propilenglicole monostearato e propilenglicole monopalmitato: preparati per budini 0,7 % (sul budino) » è sostituita da: « Propilenglicole monostearato e propilenglicole monopalmitato: preparati per la guarnizione di budini, di creme da tavola e di prodotti dolciari 4 % (calcolato sulla guarnizione) ».

TITOLO VI

SOSTANZE PER IL TRATTAMENTO IN SUPERFICIE

a) E' inclusa la voce: resine cumarone-indene: agrumi, trattamento in superficie alle seguenti condizioni:

1) quantità massima: 50 p.p.m. di resina sugli agrumi;

2) applicazione mediante soluzione in eptano (esente da idrocarburi aromatici e con punto di ebollizione di 98,4° C);

3) i componenti del prodotto utilizzato non possono superare le seguenti percentuali:

resina cumarone-indene	7 %
spermaceti	1,5 %
olio vegetale	1 %
eptano . .	p.b. a 100

4) l'avvenuto trattamento deve essere dichiarato mediante l'apposizione di strisce sui lati degli imballaggi contenenti gli agrumi, oltre che negli altri modi prescritti.

b) E' inclusa la seguente voce:

Cera carnauba pura Agrumi, trattamento in superficie (1)

(1) Il prodotto impiegato è costituito da una miscela di cera carnauba con altre sostanze, i cui componenti non devono superare le seguenti percentuali:

Cera carnauba raffinata . .	11 %
gomma lacca	2 %
acido oleico . . .	3 %
ammoniaca (titolo 29 %)	2 %
sodio idrossido	0,05 %
acqua	q.b. a 100

c) E' inclusa la seguente voce:

Gomma lacca - Agrumi, trattamento in superficie (2)

(2) Il prodotto impiegato è costituito da una miscela di gomma lacca con altre sostanze, i cui componenti non devono superare le seguenti percentuali:

gomma lacca	7 %
cera carnauba raffinata	4 %
colofonia	0,5 %
oleina animale	0,5 %
ammoniaca (titolo 29 %)	3 %
acqua	q.b. a 100

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9117)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1972.

Proroga della sostituzione temporanea del direttore generale dell'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, contenente norme sull'organizzazione degli enti di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1962 col quale il dott. Lino Mulas è stato nominato direttore generale dell'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna;

Visti i propri decreti in data 15 febbraio 1972 e 28 marzo 1972, con i quali il dott. Romano Bertolotti viene incaricato di sostituire, per i motivi esposti in premessa dei medesimi decreti, il dott. Lino Mulas, direttore generale dell'ETFAS, rispettivamente, per un periodo di 45 giorni con inizio dal 1° febbraio 1972 e di giorni 90, a decorrere dalla scadenza del periodo innanzi indicato;

Visto il telegramma prot. n. 17454, in data 15 giugno 1972, con il quale il presidente dell'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna, — permanendo lo stato di indisponibilità, per motivi di salute, del direttore generale il quale ha chiesto ed ottenuto, con effetto dal 20 dicembre 1972, il collocamento a riposo, previsto dalle vigenti leggi sui benefici combattentistici — chiede, sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, che l'incarico al dott. Romano Bertolotti di sostituire il direttore generale sia prorogato fino alla predetta data del 20 dicembre 1972;

Visto il combinato disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Ritenuto di dover prorogare fino al 20 dicembre 1972 l'incarico di sostituzione del direttore generale al dottor Romano Bertolotti, onde assicurare ininterrottamente la completa funzionalità dell'ente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Romano Bertolotti è incaricato di sostituire il dott. Lino Mulas, direttore generale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, fino al 20 dicembre 1972.

Roma, addì 4 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

(9154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 luglio 1972:

Puccio Bernardo, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Catania Francesco, notaio residente nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Barbieri Pietro, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto.

Andreoni Giulia, notaio residente nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Vespolate, distretto notarile di Novara.

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Tollo, stesso distretto.

Bisighini Mauro, notaio residente nel comune di San Bonifacio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Bardolino, stesso distretto.

(9301)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/252 del 16 giugno 1972 relativa al «Conto T» dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954.

(9203)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della piana di Venafro, con sede in Venafro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5661, in data 6 luglio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della piana di Venafro, con sede in Venafro (Isernia) deliberato dal consiglio dei delegati in data 21 aprile 1972.

(9237)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiopatologia presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di fisiopatologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 17 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,95	580,95	580,80	580,95	581 —	581,15	580,90	580,95	580,95	580,95
Dollaro canadese	590,70	590,70	591 —	590,70	591,30	590,70	590,65	590,70	590,70	590,70
Franco svizzero	154,81	154,81	154,90	154,81	154,80	154,82	154,78	154,81	154,81	154,80
Corona danese	83,69	83,69	83,68	83,69	83,60	83,68	83,67	83,69	83,69	83,69
Corona norvegese	89,42	89,42	89,49	89,42	89,40	89,44	89,445	89,42	89,42	89,40
Corona svedese	122,99	122,99	122,95	122,99	122,90	122,98	122,99	122,99	122,99	122,98
Fiorino olandese	183,145	183,145	183,20	183,1450	183,10	183,15	183,14	183,1450	183,14	183,15
Franco belga	13,263	13,263	13,27	13,2630	13,25	13,26	13,2625	13,2630	13,26	13,26
Franco francese	116,20	116,20	116,25	116,20	116 —	116,20	116,19	116,20	116,20	116,20
Lira sterlina	1434,80	1434,80	1424,50	1424,80	1426 —	1434,80	1424,70	1424,80	1434,80	1434,80
Marco germanico	184,44	184,44	184,47	184,44	184,40	184,45	184,43	184,44	184,44	184,43
Scellino austriaco	25,481	25,481	25,48	25,4810	25,43	25,48	25,48	25,4810	25,48	25,48
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,64	21,70	21,70	21,70	21,675	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,155	9,155	9,16	9,1550	9,07	9,15	9,115	9,1550	9,15	9,15
Yen giapponese	1,934	1,934	1,94	1,9340	1,95	1,93	1,94	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 17 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
» 5 % (Ricostruzione)	92,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,90
» 5 % (Città di Trieste)	94 —
» 5 % (Beni esteri)	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97 —
» 5,50 % » » 1968-83	97,225
» 5,50 % » » 1969-84	98,925
» 6 % » » 1970-85	99,25
» 6 % » » 1971-86	98,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,45
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1972

Dollaro USA	580,925
Dollaro canadese	590,675
Franco svizzero	154,795
Corona danese	83,68
Corona norvegese	89,432
Corona svedese	122,99
Fiorino olandese	183,142
Franco belga	13,263
Franco francese	116,195
Lira sterlina	1424,75
Marco germanico	184,435
Scellino austriaco	25,48
Escudo portoghese	21,687
Peseta spagnola	9,155
Yen giapponese	1,937

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 19 ottobre 1936, n. 2996/R/Gab. con cui alla sig.ra Stabinger Maria di Francesco, nata a Valle di Casies il 16 dicembre 1907 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stabinga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 marzo 1972 dal sig. Stabinga Ernesto di Maria, nato a Brunico il 15 luglio 1938, figlio della predetta, in atto residente a Brunico in via Keilbach n. 1;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 19 ottobre 1936, n. 2996/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Stabinga Ernesto di Maria, nato a Brunico il 15 luglio 1938 ed ivi residente in via Keilbach n. 1, viene ripristinato nella forma tedesca di Stabinger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Steger Elisabetta, nata a Campo Tures il 23 ottobre 1943 ed alla figlia Doris, nata a Brunico il 3 settembre 1970.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 luglio 1972

Il commissario del Governo: MASCI

(9255)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a sette posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356. che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264; sul riordinamento dell'amministrazione centrale ed uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sopracitato che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali sono disponibili nove posti di ragioniere, così determinati: posti in organico novanta; posti effettivamente coperti, compresi i soprannumerari, settantuno; posti riservati al concorso pubblico in via di espletamento dieci; posti disponibili nove; detratti due posti (1/6, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077) posti sette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza a personale di ruolo corrispondente carriera concetto (ragionieri) di altra amministrazione statale, o di altri ruoli di carriera di concetto (ragionieri) della pubblica istruzione da almeno 5 anni;

b) possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956. n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica per l'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di ragioniere e perito commerciale; in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato di servizio civile in bollo, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili. per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie:

1) servizi comunque prestati, con regolare autorizzazione, nelle biblioteche pubbliche statali o nelle soprintendenze bibliografiche con le mansioni proprie della carriera di concetto (ragionieri);

2) idoneità in precedenti concorsi della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali;

3) servizi comunque prestati nell'amministrazione dello Stato con mansioni proprie della carriera di concetto (ragionieri) e idoneità in concorsi per la carriera di concetto (ragionieri) banditi dall'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ragioniere nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati in città sedi di biblioteche pubbliche statali o di soprintendenze ai beni librari, escluse le sedi di Roma e di Napoli ed impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1972
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 195

Schema della domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III
Piazza Marconi, 25 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. cap. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a sette posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali.

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno 5 anni.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6:

1)
2) ecc.

lì

Firma

(9136)

Concorso, per titoli, a quarantanove posti di assistente nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il Regolamento delle attribuzioni delle carriere e del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale ed uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sopracitato, che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono disponibili quarantanove posti così determinati: posti in organico: centodieci; posti coperti: tredici; posti da riservare alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e alla legge 28 agosto 1970, n. 622: diciassette; posti disponibili quarantanove, di cui cinque assistenti disinfestatori, cinque assistenti fotografi, cinque assistenti meccanici e trentaquattro assistenti restauratori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quarantanove posti di assistenti nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui cinque per assistenti disinfestatori, cinque assistenti fotografi, cinque assistenti meccanici e trentaquattro assistenti restauratori.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza al personale di ruolo di corrispondente carriera esecutiva di altra amministrazione statale o di altri ruoli di carriera esecutiva del Ministero della pubblica istruzione, con le mansioni della specialità per la quale si intende concorrere;

b) possesso di un diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

c) avere svolto per almeno 5 anni attività ed acquisito esperienza nel campo della specialità per la quale si intende concorrere.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, redatti su carta legale debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare del quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1957, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di istruzione secondaria di 1° grado, prescritto dall'art. 2, lettera *b*) del presente bando per le varie specialità: in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato servizio civile in bollo rilasciato dalla amministrazione cui l'aspirante appartiene con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati con regolare autorizzazione nell'Istituto di patologia del libro con le mansioni proprie della specialità per la quale il candidato intende concorrere;

2) lavori di particolare rilievo effettuati presso un istituto pubblico nel campo della specialità per la quale si intende concorrere, attestati dal direttore dell'istituto stesso;

3) conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessivi non inferiori a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a assistente nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati presso i laboratori dell'Istituto di patologia del libro ed i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, già in funzione o da istituire e impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 32, *foglio n.* 254

Schema della domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III
Piazza Marconi, 25 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. cap. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a quarantanove posti di assistente nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali per la specialità

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle sedi che saranno stabilite dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnata per almeno 5 anni.

Il sottoscritto allega i documenti ed i titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6:

1)
2)

li

Firma

(9137)

Concorso, per titoli, a trentanove posti di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale ed uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sopracitato, che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera di concetto (aiuto bibliotecario) delle biblioteche pubbliche statali sono disponibili sessantasette posti di aiuto bibliotecario, così determinati: posti in organico quattrocentotrenta; posti effettivamente coperti, compresi i soprannumerari, duecentottantatre; posti riservati al concorso pubblico in via di espletamento ottanta; posti disponibili sessantasette; detratti undici posti (1/6, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) = posti trentanove;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trentanove posti di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza a personale di ruolo di corrispondente carriera di concetto di altra amministrazione statale o di altri ruoli di carriera di concetto della pubblica istruzione, inclusi gli insegnanti elementari;

b) possesso di un diploma finale degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti di istruzione secondaria di 2° grado;

c) avere svolto per almeno 5 anni effettivo servizio presso una biblioteca pubblica aperta al pubblico o presso una soprintendenza ai beni librari con mansioni proprie della carriera direttiva o di concetto; oppure avere conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per la carriera concetto (aiuto bibliotecario) delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 3.
Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.
Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande per l'ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III piazza Marconi, 25 00144 Roma - Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.
Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di istruzione secondaria di 2° grado: in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato di servizio civile in bollo, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.
Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati, con regolare autorizzazione, nelle biblioteche pubbliche aperte al pubblico o nelle soprintendenze ai beni librari con le mansioni proprie della carriera direttiva o di concetto;

2) idoneità in precedenti concorsi della carriera direttiva o di concetto delle biblioteche pubbliche statali; diploma finale di corsi su materie attinenti alle discipline bibliografiche o biblioteconomiche conseguito presso una scuola statale;

3) lavori di particolare rilievo nel campo della biblioteconomia o bibliografia, attestati dal direttore di una biblioteca pubblica aperta al pubblico.

Art. 7.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina ad aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati in città sedi di biblioteche pubbliche statali o di soprintendenze ai beni librari, escluse le sedi di Roma e di Napoli, ed impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1972
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 194.

Schema della domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III
Piazza Marconi, 25 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto
nato a (provincia di .)
e residente a (provincia di .)
via n. cap.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a trentanove posti di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali.

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno 5 anni.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6:

1)
2) ecc.

lì

Firma

(9138)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Candidato			
1. Breglia Achille, nato a Chiaromonte il 12 agosto 1929	punti	95	su 100
2. Bevilacqua Giuseppe, nato a Bernate Ticino il 19 marzo 1929	»	88	»
3. Galliani Aristide, nato a Bologna il 26 aprile 1922	»	88	»
4. Brigante Vinicio, nato a Padula il 6 ottobre 1925	»	85	»
5. Gallioli Giorgio, nato a Milano il 25 novembre 1929	punti	85	su 100
6. Caruso Leopoldo, nato a Torre del Greco il 13 agosto 1916	»	81	»
7. Coluccio Armando, nato a Casalbore il 27 gennaio 1927	»	80	»
8. Di Bello Bruno, nato a Udine il 22 giugno 1925	»	80	»
9. Pedullà Giuseppe, nato a Locri l'8 ottobre 1930	»	80	»
10. Sgambati Vittorio, nato a Napoli il 25 agosto 1919	»	80	»
11. Tritto Vito Antonio, nato a Napoli il 31 agosto 1921	»	80	»
12. Conte Raffaele, nato a Pozzuoli il 7 luglio 1933	»	78	»
13. Elena Giorgio, nato a Genova il 6 gennaio 1930	»	77	»
14. Montella Giuseppe, nato a Catanzaro-Lido il 13 febbraio 1923	»	77	»
15. Venturini Antonio, nato a Rimini il 2 novembre 1921	»	77	»
16. Taccani Carlo, nato a Gaggiano il 19 gennaio 1919	»	76	»
17. Biaggini Giovanni Battista Carlo, nato a Genova il 21 marzo 1922	»	75	»
18. Bortolotti Ezio, nato a Trento il 4 settembre 1925	»	75	»
19. Cifarelli Andrea, nato a Montescaglioso il 9 marzo 1928	»	75	»
20. De Luca Francesco, nato a Montemarano il 20 settembre 1921	»	75	»
21. Galli Luciano, nato a Rovereto il 7 maggio 1928	»	75	»
22. Lanzara Guido, nato a Reggio Calabria il 14 febbraio 1932	»	75	»
23. Moncalvi Silvio, nato a Cornate d'Adda il 13 luglio 1917	»	75	»
24. Russo Luigi, nato a Napoli il 17 giugno 1921	»	75	»
25. Vota Luigi, nato a Genova Sestri il 27 marzo 1928	»	75	»
26. Origone Alberto, nato a Genova Pegli il 10 maggio 1923	»	74	»
27. Cresti Mario, nato a Siena il 29 aprile 1926	»	73	»
28. Forcheri Virginio, nato a Torino il 28 dicembre 1920	»	72	»
29. Garruti Francesco, nato a Garaguso il 24 maggio 1925	»	72	»
30. Rubino Cesare, nato a Triggiano il 18 gennaio 1925	»	72	»
31. Zappalà Leonardo, nato a Messina il 22 agosto 1930	»	72	»
32. Mirabella Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 18 gennaio 1929	»	70	»
33. Vassallo Pietro, nato a Catania il 20 ottobre 1934	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9174)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreto ministeriale 2 agosto 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. De Luca Francesco, nato a Montemarano il 20 settembre 1921	punti 93	su 100
2. Elena Giorgio, nato a Genova il 6 gennaio 1930	» 88	»
3. Vota Luigi, nato a Genova Sestri il 27 marzo 1928	» 88	»
4. Vassallo Pietro, nato a Catania il 20 ottobre 1934	» 82	»
5. Franchi Luciano, nato a Volterra il 9 gennaio 1938	» 80	»
6. Lovascio Nicola, nato a Varese il 25 ottobre 1932	» 80	»
7. Biaggini Giovanni Battista Carlo, nato a Genova il 21 marzo 1922	» 76	»
8. Neri Renzo, nato a Siena il 13 luglio 1933	» 75	»
9. Colonna Samuele, nato ad Altamura il 29 gennaio 1935	» 73	»
10. Martinotti Alberto Giorgio, nato a Milano il 17 settembre 1934	» 71	»
11. Di Carlo Valerio, nato a Milano il 29 maggio 1938	» 70	»
12. Fossati Gianclaudio, nato a Torino il 7 febbraio 1938	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1972

Il Ministro: GASPARI

(9175)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 362, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare di quindici giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 10 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 1° anno del 154° corso della Accademia militare di Modena previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 1° marzo 1972, è prorogato di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1972
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 57

(9313)

Graduatoria del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, riservato ai sottufficiali, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971, registro n. 41 Difesa, foglio n. 220;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1971, con il quale vengono rinviate le prove scritte di esame del concorso indicato in preambolo, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971, registro n. 44 Difesa, foglio n. 20;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1971, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1972, registro n. 1 Difesa, foglio n. 78;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ciotti Mario punti 381

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1972
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 367

(9192)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di assistente di stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10952, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 146 del 21 gennaio 1972 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino, è composta come segue:

Membri:

Malis dott. Brunetto, ispettore;
Davide Alberto, capo del personale viaggiante superiore.

Segretario:

Durando Clelia, segretario superiore.

Roma, addì 30 giugno 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(9198)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero, in data 30 marzo 1972, con il quale si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Considerato che il prof. Giorgio Dalla Torre è deceduto e pertanto occorre sostituirlo con altro primario ospedaliero;

Vista la terna di primari ospedalieri fornita a suo tempo dall'ordine provinciale dei medici con nota n. 247/22 del 26 gennaio 1972;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A modifica del precedente decreto pari numero del 30 marzo 1972, il primario ospedaliero prof. Alessandro Nardini è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del prof. Giorgio Dalla Torre, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, ed inoltre affisso all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 30 giugno 1972

Il medico provinciale: MAGRI'

(9256)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6780 del 13 marzo 1972 col quale veniva approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, per effetto della quale il dott. Caruso Elio veniva nominato ufficiale sanitario del comune di Casoria, giusta decreto 6782 del 13 marzo 1972;

Constatato che, a seguito delle dimissioni presentate dal citato sanitario, occorre provvedere alla nomina di altro concorrente;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Visto che il dott. Mazzaccara Giuseppe, risultato 3° nella graduatoria di merito, è in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mazzaccara Giuseppe, nato a Napoli il 14 luglio 1928, risultato idoneo al terzo posto della graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Casoria.

Il suddetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 1° luglio 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(9141)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2650 del 10 febbraio 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte, formulate a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il decreto dell'ufficio del medico provinciale n. 72/1858/1/R.B. in data 11 luglio 1972, con il quale il dott. Luigi Lardo, veterinario condotto del comune di Lauria, è stato nominato componente della commissione di che trattasi in rappresentanza della categoria interessata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Capriulo dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza;

Guarna dott. Luigi, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Milano;

Lardo dott. Luigi, veterinario condotto del comune di Lauria.

Segretario:

Balestrino dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 12 luglio 1972

Il veterinario provinciale: AMATO

(9258)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1138 del 18 giugno 1971 con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Cagliari nonchè le proposte formulate dall'ordine dei veterinari e le designazioni dei comuni interessati;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Cagliari n. 4642 del 3 luglio 1972 col quale viene nominato, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Cancedda dott. Luigino, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Deiana prof. dott. Salvatore, docente in parassitologia veterinaria;

Corticelli prof. dott. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria;

Pasci dott. Mario, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Murgia dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 4 luglio 1972

Il veterinario provinciale: SERRA

(9176)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Rettifica del nome del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario aggiunto addetto al servizio di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 9 giugno 1972 con i quali fu approvata la graduatoria per concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario aggiunto addetto al servizio di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta;

Considerato che primo classificato e vincitore del concorso in parola risulta essere il dott. Sgarbi Pietro, il cui nome esatto è invece Piercarlo;

Ritenuto di apportare l'occorrente correzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica e correzione dei decreti citati in premessa, 1° classificato e vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario aggiunto addetto al servizio di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Argenta è il dott. Sgarbi Piercarlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, all'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Argenta.

Ferrara, addì 11 luglio 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(9259)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.